

---

**INDICE**

---

**Chimec S.p.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE “M”**

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

**1. - Reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto**

- 1.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 1.2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- 1.3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- 1.4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- 1.5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- 1.6. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 1.7. Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 1.8. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- 1.9. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- 1.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto

**2. - Aree a rischio**

**3. - Principi di comportamento e modalità di attuazione**

## **1. - Reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto**

### **1.1. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Ai sensi del secondo comma, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **1.2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

La norma in commento punisce chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

228

Il secondo comma punisce, invece, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

### **1.3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai sensi del secondo comma, alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Il terzo comma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Ai sensi del quarto comma, chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 .

La norma prevede un aumento della pena in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Ai sensi del sesto comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La norma, infine, chiarisce che, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### **1.4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

229

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### **1.5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

#### **1.6. Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di

altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al periodo precedente, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### **1.7. Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

230

#### **1.8. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **1.9. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

231

### **1.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto**

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

## **2. - Aree a rischio**

Dalle risultanze acquisite in sede di *risk assessment* è emerso che il rischio di commissione dei reati sopra descritti non è significativo nell'ambito delle attività svolte dalla Chimec S.p.A., sia in considerazione della realtà operativa della Società e del suo oggetto sociale, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione. La loro commissione implicherebbe, infatti, lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in ambito aziendale e che, comunque, non integrerebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio dell'Ente.

Considerazioni diverse valgono, invece, per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., recentemente modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, rispetto al quale si indicano le seguenti aree a rischio:

- attività di selezione del personale;
- gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso;
- scelta e gestione del rapporto con fornitori, appaltatori, partners in relazione all'applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rapporti con soggetti terzi che implicano l'utilizzo da parte dell'Ente di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi.

233

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali.

Preme, inoltre, precisare che qualora le condotte di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 (cfr. Parte Speciale "F" del Modello), la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell'Ente.

### **3. - Principi di comportamento e modalità di attuazione**

Scopo della presente Parte Speciale è fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti principi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure aziendali relative alla ricerca, selezione e gestione del personale;
- le procedure aziendali relative alla qualifica, contrattualizzazione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- le procedure aziendali relative alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

234

È fatto espresso divieto - per tutti i Destinatari - di:

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;
- corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;
- corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Preme osservare come il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nella sua attuale formulazione, punisce tanto le ipotesi (i) di reclutamento diretto della manodopera, da parte della Società, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno (cfr. art. 603-bis, comma 1, n. 1 c.p.), quanto le ipotesi (ii) di utilizzo, assunzione, impiego di lavoratori anche tramite attività di intermediazione svolta da terzi (art. 603-bis, comma 1, n. 2 c.p.).

Con riferimento alle ipotesi di cui al superiore punto (i) si indicano di seguito i principi specifici di comportamento da osservare al fine di prevenire la commissione del reato.

Le funzioni aziendali competenti:

- in sede di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente devono garantire la corresponsione ai lavoratori di una retribuzione conforme alle disposizioni contenute nei CCNL applicabili e, comunque, proporzionata rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
- devono dare puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;
- devono adeguare puntualmente le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche dei CCNL applicabili;
- devono adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili;
- devono vigilare affinché i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

235

Considerata la rilevanza, anche per quanto di interesse in questa sede, delle misure in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, al fine della riduzione dei rischi di verificazione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella Parte Speciale "T" del Modello (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. a prescindere dall'effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Con riferimento alle ipotesi di cui al superiore punto (ii) si indicano di seguito i principi specifici di comportamento da osservare al fine di prevenire la commissione del reato.

Le funzioni aziendali competenti:

➤ devono selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgono di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

➤ devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in ambito sindacale e, quindi, di osservare, nella gestione del personale alle proprie dipendenze, le norme in materia di trattamento retributivo, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc., nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

➤ devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente.

236

Chimec si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui i contraenti confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.